



BCC UMBRIA
CREDITO COOPERATIVO

Regolamento Elettorale ed Assembleare

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

- 1.** L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
- 2.** All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
- 3.** Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- 4.** Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3

(Luogo e tempo dell'adunanza)

- 1.** L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
- 2.** In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4

(Pubblicità dell'avviso di convocazione)

- 1.** L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
- 2.** L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5

(Deleghe di voto)

- 1.** In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta all'autentica da parte del Presidente della Società o di un notaio, può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
- 2.** La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza assembleare, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e sedi distaccate della banca.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6

(Legittimazione all'intervento in assemblea)

- 1.** Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
- 2.** Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
- 3.** Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7

(Verifica degli intervenuti)

- 1.** La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
- 2.** L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di cartoncini pari ai voti esercitabili da costui; i cartoncini di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
- 3.** Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.
- 4.** In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
- 5.** Apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8

(Presidente dell'assemblea)

- 1.** Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
- 2.** Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
- 3.** Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
- 4.** Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
- 5.** Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9

(Verifica del quorum costitutivo)

- 1.** Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
- 2.** Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
- 3.** Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso

Articolo 10

(Apertura dei lavori)

- 1.** Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
- 2.** L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
- 3.** Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
- 4.** Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11

(Illustrazione delle materie da trattare)

- 1.** Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
- 2.** L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 40 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 20 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12

(Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
 4. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

(Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14

(Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

Articolo 15

(Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale, nelle sue succursali e pubblica nel sito della banca un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16

(Commissione elettorale)

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 15, una commissione elettorale composta da 5 persone diverse dai consiglieri, di cui almeno uno scelto tra i Dirigenti della Banca.
2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
3. I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.
4. Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 17

(Presentazione della candidature)

1. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Proviviri sono presentate attraverso liste di candidati o singole candidature mediante appositi moduli predisposti dalla Banca. Ogni lista o singola candidatura deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei soci, iscritti al libro soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tengono le elezioni, non candidati aventi diritto al voto e deve pervenire presso la segreteria della direzione generale entro le ore 12 del decimo giorno lavorativo antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea. Le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione uscente può presentare una propria lista con l'indicazione dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Proviviri senza sottostare alle formalità di cui al punto precedente.
3. In ogni caso devono essere rispettate le linee guida dell'Organo di Vigilanza, e assicurata una composizione degli organi sociali che abbia la professionalità necessaria per permettere una consapevole gestione dell'attività bancaria.
La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, così come le altre candidature, devono assicurare la presenza di soggetti che:
 - siano pienamente consapevoli dei propri poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
 - siano dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire;
 - abbiano competenze diffuse;
 - dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
 - i cui rapporti intrattenuti con la banca a titolo personale e/o da società da lui controllate non siano classificati tra i crediti deteriorati e che non lo siano stati nei tre anni antecedenti. Per controllo, si intende, la nozione di controllo ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia dei cd. soggetti collegati.

4. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello previsto dallo statuto per tutte le cariche da eleggere. Per l'elezione del Consiglio e del Collegio dei Probiviri la composizione della lista dovrà essere conforme a quanto disciplinato dallo statuto, pena l'inammissibilità della stessa. I singoli candidati non possono presentare la propria candidatura in liste diverse.

5. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art.19;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

6. La commissione elettorale accerta la regolarità delle candidature presentate.

7. I cognomi ed i nomi dei candidati, ricompresi nelle liste, sono stampati in una scheda elettorale, con indicazione della candidatura come amministratore, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

8. Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 18

(Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e pubblicato sul sito istituzionale della Banca. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi *curricula* dei candidati, da loro eventualmente redatti.

2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 19

(Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 9 crediti formativi, con un minimo annuale di 3 crediti formativi o che ha superato il numero di mandati previsti dall'art. 33 dello Statuto Sociale. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono aumentati della metà. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Articolo 20

(Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante una scheda elettorale.
2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
3. Il Presidente, in caso di votazioni a scrutinio segreto, determina l'ora di inizio delle operazioni di voto. L'Assemblea, su proposta del Presidente, stabilisce il termine entro cui espletare le operazioni di voto, trascorso il quale il Presidente, dopo aver consentito la votazione a tutti i soci presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio.
4. Il voto può essere espresso secondo le seguenti modalità:
 - i) mediante l'apposizione di un croceseigno sulla casella in capo alla lista con l'effetto di attribuire un voto a tutti i candidati presenti nella stessa;
 - ii) mediante apposizione di un croceseigno nell'apposita casella a fianco dei nomi dei candidati, con l'effetto di attribuire un voto al candidato/i scelto/i; pertanto ciascun socio ha diritto di votare per tanti candidati in qualunque lista siano compresi per quante sono le cariche da eleggere, in conformità a quanto indicato dallo statuto;
5. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. Il socio deve depositare nell'urna tutte le schede ricevute.
6. Le schede riportanti un numero di voti superiore a quello consentito sono nulle.
7. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento.
8. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 21

(Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. In caso di contestazioni decide il presidente dell'assemblea sentito il parere degli scrutatori.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

Articolo 22

(Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 23

(Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 24

(Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

(Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 26

(Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 27

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di consentire la concreta applicazione dell'art. 53 dello Statuto sociale rubricato "Disposizioni transitorie", per il tempo in cui esso risulterà vigente, la sezione II – elezioni delle cariche sociali – del capo VI del presente Regolamento, laddove dovesse risultare contrastante, oppure necessario, è derogata e/o integrata dalle previsioni del sopracitato art. 53 dello Statuto sociale.